



Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie

[newsletter](#) [contat](#)[CHI SIAMO](#) | [ATTO COSTITUTIVO](#) | [STATUTO](#) | [CARTA INTENTI](#) | [SOCI](#) | [ORGANI SOCIALI](#) | [ATTIVITÀ](#)[Home](#) » [sezioni](#) » [statuto](#) »

Ven, 2006-03-03 12:52

Statuto

Art. 1

Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione denominata "Avviso Pubblico" Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie.

L'Associazione ha sede a Savignano sul Panaro (MO), presso il Municipio, Via Doccia 64.

Le riunioni degli Organi dell'Associazione possono tenersi anche al di fuori della sede sociale.

La sede potrà essere spostata con delibera dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 2

Scopi e finalità

L'associazione non ha scopo di lucro. Essa persegue i seguenti scopi e finalità:

- a. Diffondere i valori e la cultura della legalità e della democrazia attraverso l'impegno concreto degli enti che vi aderiscono;
- b. Attivarsi nelle varie forme possibili nell'azione di contrasto alla criminalità e alle diverse forme di illegalità;
- c. Mettere in rete gli enti locali e territoriali d'Italia per favorire lo scambio di esperienze ed informazioni socio-culturali per contribuire alla crescita del singolo e delle comunità di cittadini;
- d. Promuovere iniziative dirette allo studio di procedure che consentano agli enti di agire in perfetta trasparenza;
- e. Offrire servizi agli aderenti che lo richiedano in merito a:
 1. Organizzazione di seminari, incontri, rassegne, convegni, cineforum, corsi di formazione rivolti ai cittadini o specifici per categorie;
 2. Disponibilità concreta di libri, pubblicazioni, periodici, banche dati, leggi statali, periodici relativi ad argomenti che possano contribuire alla crescita culturale, sociale ed economica del territorio;
 3. Promozione di scambi culturali e professionali tra dipendenti o servizi dei vari enti per uno sviluppo uniforme e coordinato degli assetti territoriali;
 4. Promozione dello scambio tra culture geograficamente lontane mediante forme di gemellaggi e sostegni tra enti locali e territoriali omologhi oppure tra organi e servizi dei territori di competenza degli enti aderenti.

L'associazione assume inoltre quale programma fondamentale delle proprie attività la "Carta d'intenti", allegata al presente statuto.

Art.3

Durata

La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata dalla assemblea, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

Art. 4

Soci

L'associazione è costituita da:

- a. Soci ordinari fondatori e soci ordinari puri e semplici;
- b. Soci collaboratori.

Sono soci ordinari i Comuni, le Comunità Montane, le Province, le Regioni che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione o che, condividono gli scopi e la finalità, vi aderiscano successivamente.

I primi potranno fregiarsi del titolo, meramente onorario, di soci fondatori.

La distinzione non ha alcuna rilevanza per il versamento delle quote associative né per l'esercizio del diritto di elettorato attivo o passivo.

Sono soci collaboratori i Consorzi di Comuni, le Unioni di Comuni, le sedi regionali e nazionali delle associazioni di enti locali e territoriali e altri enti che, condividendo gli scopi e le finalità dell'associazione, vi aderiscono collaborando alle iniziative promosse e sostenendo finanziariamente l'associazione.

I soci ordinari e collaboratori sono tenuti a versare una quota associativa annuale non inferiore ad un minimo fissato ogni anno, per ogni categoria di enti, dall'ufficio di Presidenza.

Tutti i Soci sono tenuti alla osservanza dello statuto, della "Carta di intenti" allegata allo statuto e delle decisioni degli organi dell'associazione.

Tutti i Soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo e sono rappresentati negli organi della associazione attraverso un loro rappresentante.

Art. 5

Adesione alla associazione

Successivamente alla data fissata per la costituzione per atto pubblico e per i successivi atti di adesione coevi allo stesso, gli enti che intendano aderire alla associazione ne fanno domanda all'ufficio di Presidenza che si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.

La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente ed autenticata nelle forme di legge, deve indicare atto deliberativo-assunto secondo le norme dell'ordinamento interno dell'ente- con il quale l'ente autorizza il legale rappresentante ad aderire all'associazione e con il quale assume i conseguenti impegni finanziari. Nella domanda deve essere altresì indicata la persona designata a rappresentare l'ente nell'assemblea dei soci.

L'ufficio di Presidenza può richiedere all'ente che intende associarsi ulteriori documenti volti ad accertare la reale comunanza di interessi, nonché l'impegno dell'ente al perseguimento delle finalità della associazione.

La domanda si intende accolta qualora, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento non sia respinta con deliberazione motivata dall'ufficio di Presidenza.

In caso di rigetto della domanda, l'ente potrà ricorrere, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del diniego, al Collegio dei Probiviri, il quale deciderà entro 60 (sessanta) giorni in forma scritta e motivata.

Nel caso in cui il socio, per qualsiasi motivo, deliberi la sostituzione del proprio rappresentante in seno all'associazione, ne deve dare immediata comunicazione all'Ufficio di Presidenza.

Art. 6

Rinuncia, esclusione e decadenza

La qualifica di socio si perde per rinuncia, esclusione o decadenza.

Il rapporto associativo ha durata di un anno e si intende tacitamente rinnovato qualora entro tre mesi dalla scadenza di ciascun esercizio non venga comunicata la rinuncia all'Ufficio di

Presidenza.

La esclusione del Socio può essere deliberata a maggioranza dalla assemblea, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, per gravi e protratte inadempienze agli obblighi associativi e per comportamenti ed attività incompatibili con le finalità dell'associazione.

Nei tempi intercorrenti tra una assemblea e la successiva, l'Ufficio di Presidenza in casi di particolare gravità, può deliberare la sospensione di un socio; tale sospensione ha decorrenza immediata e si converte in esclusione definitiva, qualora sia ratificata da parte dell'assemblea.

Il socio sospeso od escluso ha facoltà di ricorrere entro 30 (trenta) giorni al Collegio Probiviri, il quale deciderà, sentire le parti, entro 60 (sessanta) giorni in forma scritta e motivata.

La decadenza è deliberata dall'Ufficio di Presidenza, per morosità.

Art.7

Organi

Sono organi della associazione:

- a. l'Assemblea
- b. il Comitato Direttivo
- c. l'Ufficio di Presidenza
- d. il Presidente
- e. il Collegio dei Revisori dei Conti
- f. il Collegio dei Probiviri

Art. 8

Assemblea

L'assemblea è composta da un rappresentante di ogni ente Socio ordinario o Socio collaboratore.

Si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e per quest'ultimo entro il 30 aprile di ogni anno.

Si riunisce altresì ogni volta che sia necessario per il perseguimento degli scopi sociali.

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo della associazione ed esercita le seguenti competenze:

- approva i rendiconti della gestione e del bilancio;
- approva il regolamento interno relativo al funzionamento degli organi della associazione;
- determina, nel rispetto dello statuto, il numero dei componenti il Comitato direttivo e procede alla loro nomina;
- determina nel rispetto dello statuto, il numero dei componenti dell'Ufficio di Presidenza e ne nomina i componenti;
- nomina il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
- approva le modifiche allo statuto e delibera lo scioglimento dell'associazione;
- delibera su ogni altra questione posta all'ordine del giorno.

Art. 9

Modalità di svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è convocata dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente dell'Ufficio di Presidenza più anziano di età, mediante avviso da spedirsi almeno 20 (venti) giorni prima del giorno stabilito per la convocazione.

L'assemblea è convocata ogni qualvolta il Presidente, il Comitato Direttivo o l'Ufficio di Presidenza lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei Soci.

Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non può avere più di 10 (dieci) deleghe.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Per modificare lo statuto e l'atto costitutivo dell'associazione è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

Per deliberare lo scioglimento della associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

In tutti gli altri casi l'assemblea delibera a maggioranza replica in prima convocazione, e a maggioranza dei presenti, in seconda convocazione.

Art. 10

Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di 21 membri, nominati dalla assemblea in modo tale da garantire la presenza di almeno un rappresentante di Socio ordinario per ogni area regionale nella quale hanno sede i Soci ordinari e di un rappresentante di ogni associazione nazionale di enti locali e territoriali.

Il Comitato Direttivo ha funzioni di programmazione e di coordinamento.

In particolare al Comitato Direttivo spetta:

- la approvazione del programma generale di attività deliberato dall'Ufficio di Presidenza;
- la costituzione di commissioni e gruppi di lavoro su particolari questioni;
- la costituzione di ulteriori articolazioni organizzative regionali o infraregionali della associazione;
- il coordinamento delle iniziative e delle attività degli enti Soci, promosse dalla associazione.

Il Comitato è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente dell'Ufficio di Presidenza più anziano di età.

Il Comitato direttivo è convocato ogni qual volta il Presidente o l'Ufficio di Presidenza lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti il Comitato.

Ogni componente il Comitato può farsi rappresentare da altro componente con delega scritta. Ogni componente non può avere più di 3 (tre) deleghe.

Il Comitato delibera a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 11

Ufficio di Presidenza

L'Ufficio è composto da numero 5 a 7 membri eletti dall'assemblea tra i rappresentanti dei Soci ordinari.

L'Ufficio di Presidenza è l'organo di governo della associazione e ad esso spetta il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati dal presente statuto ad altri organi. In particolare l'Ufficio di Presidenza:

- predispone e presenta all'assemblea, ai fini della loro approvazione, il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;
- predispone e presenta al Comitato Direttivo, ai fini della sua approvazione, il programma generale di attività della associazione;
- predispone e presenta alla assemblea, ai fini della sua approvazione, il regolamento interno;
- provvede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, alla gestione dei fondi destinati al raggiungimento degli scopi sociali;

- delibera sulle proposte, sulla organizzazione ed esecuzione di tutte le iniziative tendenti al raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera sull'affidamento di incarichi professionali, stipulazioni di contratti e assunzione di personale;
- elegge al proprio interno il Presidente della associazione.

Art.12

Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede l'assemblea, il Comitato Direttivo e l'Ufficio di Presidenza di cui coordina l'attività ed attua le decisioni.

In caso di urgenza il Presidente può adottare i necessari atti di straordinaria ed ordinaria amministrazione, salvo obbligo di ratifica da parte dell'Ufficio di Presidenza nella prima seduta utile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, i relativi poteri sono esercitati dal membro dell'Ufficio di Presidenza più anziano di età.

L'assunzione dei poteri da parte di quest'ultimo costituisce di per sé prova di impedimento del Presidente in carica.

Art.13

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri nominati dalla assemblea.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio verifica e controlla la gestione economica della associazione, la contabilità, la cassa e il conto consuntivo, accompagnandolo da una relazione alla assemblea.

Art.14

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri, nominati dall'assemblea.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio decide su tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci e l'associazione ed eventualmente tra gli organi della associazione in merito alla applicazione ed interpretazione dello statuto, del regolamento e su tutte le altre questioni nelle quali il suo giudizio sia richiesto o stabilito da deliberazione degli organi della associazione. Il Collegio esercita altresì le funzioni previste dall' art. 5, comma 5 (rigetto della domanda di adesione) e dall' art. 6, comma 5 (sospensione o esclusione di socio).

Art. 15

Durata in carica degli organi

Tutti gli organi elettivi della associazione durano in carica 3 (tre) anni ed i relativi componenti sono rieleggibili. Qualora per qualsiasi motivo il rappresentante dell'ente socio venga a mancare, l'ente socio provvede alla sua sostituzione dandone comunicazione all'Ufficio di Presidenza ai sensi dell' art. 5. In caso di rinuncia, esclusione, decadenza della qualifica di socio, ovvero in caso di dimissione dalla carica ricoperta nella associazione, subentra nell'organo il rappresentante dell'ente socio primo dei non eletti dall'assemblea nella quale si è provveduto al rinnovo dell'organo.

Art.16

Mezzi finanziari

L'associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- dalle quote dei Soci
- da donazioni, contributi e atti di liberalità di persone fisiche e giuridiche sia di diritto pubblico che privato;
- beni acquisiti direttamente dall'associazione;

- da attività di ricerca, studio o consulenza;
- da attività di organizzazione di corsi, seminari, convegni e manifestazioni.

Allo scopo di meglio conseguire le finalità di cui all'art. 2, l'associazione potrà anche stipulare contratti di sponsorizzazione, collocazione di spazi espositivi e incamerare proventi per la vendita di pubblicazioni.

Art.17

Persone e beni strumentali

Per il miglior funzionamento della associazione, essa potrà assumere personale, dare incarichi di consulenza e, in conformità con la carica vigente, utilizzare risorse umane e strumentali eventualmente messe a disposizione dagli enti soci.

Art.18

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il conto consuntivo è approvato il 30 aprile.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.

Art.19

Scioglimento

In caso di scioglimento, il patrimonio e la liquidità residua sarà devoluta ad associazioni, fondazioni od enti aventi scopi affini che saranno designati dall'assemblea stessa.

Art.20

Regolamento

Fatte salve le norme di legge e nel rispetto dello statuto, l' Ufficio di Presidenza può predisporre, ai fini dell' approvazione da parte dell'assemblea, un regolamento interno nel quale siano più analiticamente precisate le modalità operative dell'associazione.

Art.21

Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dall'eventuale regolamento si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di associazioni.

F.to Giacomo Tranchida

F.to Umberto Mascalzoni

F.to Barbara Buncarelli

F.to Giancarlo Bertanchini

F.to Marco Poggi

F.to Egidio Pagani

F.to Maria Stefania Caiona

F.to Domenico Prustagli

F.to Raffaele Ferrara

F.to Claudio Cavaliere

F.to Maria D'Auria

F.to Antonio Granirei

F.to Franco Cazzola

F.to Massimo Calzolari

F.to Alberto Vladimiro Capasso, Notaro

Quota di adesione annua

- Circoscrizioni comunali e Comuni con meno di 5.000 abitanti € 258,23
- Comuni tra 5.000 e 10.000 abitanti e Comunità Montane € 516,46
- Comuni tra 10.000 e 20.000 abitanti € 774,70
- Comuni tra 20.000 e 50.000 abitanti € 1032,92
- Comuni tra 50.000 e 200.000 abitanti e consorzi di comuni € 1291,14
- Comuni con più di 200.000 abitanti € 2065,84
- Province € 2065,84
- Regioni e sedi regionali di associazioni di Enti Territoriali (ANCI, UPI, Conferenza Presidenti Regioni, CINSEDO, LEGA AUTONOMIE LOCALI, ecc.) € 2582,28
- Sedi Nazionali di associazioni di enti € 3615,20

[torna su](#)

